
Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 41 I 02008 79582 000102801322
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1TN1

COPERTINO, 05.03.2018

 Filiale di P.ZA UMBERTO I, 45 COPERTINO

 +39 08321970300

 Francesca.Milanese@unicredit.eu
Il vostro Consulente, FRANCESCA MILANESE è a disposizione per fornire un'assistenza sempre più completa.

 da lunedì a venerdì dalle 08:35 alle 13:35 e dalle 14:45 alle 16:15

 Servizio Clienti 800.57.57.57
Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da cellulare 02.33.40.89.73

MOSCA MATTEO, PINGI BARBARA
VIA GIUSEPPE GRASSI 6
73043 COPERTINO LE

03711

Gentile Cliente,


la preghiamo gentilmente di prendere attenta visione delle 5 comunicazioni che troverà nelle pagine seguenti. Il relativo titolo evidenzia la natura di ciascuna comunicazione ed il rapporto (conto corrente sopra specificato, altro rapporto collegato o rapporto sullo stesso regolato contabilmente) al quale si riferisce.

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- customer.satisfaction-italia@unicredit.eu per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- info-FPMI@unicredit.eu per informazioni o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Il suo referente è sempre a disposizione per ogni altra informazione.

Cordiali saluti.



Andrea Casini Giovanni Ronca
Responsabili Italy
UniCredit S.p.A.

SOMMARIO

- 1 PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DI CONTRATTO - PSD2
- 2 A - NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO
- 3 B - SERVIZIO CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE
- 4 C - SERVIZIO DI BANCA MULTICANALE
- 5 D - SERVIZIO CARTA DI CREDITO DELLA GAMMA UNICREDITCARD FLEXIA

1. PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DI CONTRATTO - PSD2

Il 13 gennaio 2018 è entrata in vigore una nuova normativa¹ con la quale è stata recepita in Italia la Direttiva (UE) 2015/2366, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, meglio nota come Direttiva PSD2.

Si tratta dell'aggiornamento della prima direttiva sui pagamenti (*Payment Service Directive* – PSD), adottata nel 2010 - con l'obiettivo di creare un mercato unico dei pagamenti - ed applicata alle operazioni di pagamento effettuate in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di altro Stato dello Spazio Economico Europeo (EEA) a condizione che sia il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore sia il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario fossero insediati nella Comunità Europea.

Oggi, la nuova direttiva (PSD2):

 Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57 e dall'estero +39 02.33.40.89.73

 www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.880.549.801,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

- ha l'obiettivo di completare il quadro legislativo vigente e creare un sistema dei pagamenti interno all'Unione Europea che sia ancora più integrato, competitivo e sicuro, sostenendo l'innovazione tecnologica e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.

- si applica alle operazioni di pagamento in qualsivoglia valuta tra due Prestatori di Servizi di Pagamento insediati nello Spazio Economico Europeo (EEA) nonché alle operazioni di pagamento in qualsivoglia valuta quando anche uno soltanto dei Prestatori di Servizi di Pagamento è insediato nell'EEA (cd one leg), per le parti dell'operazione ivi effettuate.

Qui di seguito, in sintesi, le rappresentiamo le principali novità – che sono divenute operative a partire dal 13 gennaio 2018 - relative ai servizi e alle operazioni di pagamento, che la Banca svolge ai sensi delle Norme che disciplinano i Servizi di Pagamento (parte integrante del contratto di conto corrente), dei contratti relativi ai servizi di carte di debito/credito nonché del Servizio di online banking.

In particolare, la Banca ha provveduto:

- all'applicazione delle sole spese shared (SHA) per i Bonifici in uscita verso Paesi UE/EEA, in qualunque valuta. Per i Bonifici in uscita verso paesi extra UE/EEA resta la possibilità di scelta tra le tipologie di spesa: SHA, BEN e OUR;
- all'accredito immediato degli importi ricevuti dalla banca dell'ordinante per le disposizioni provenienti da paesi UE/EEA in qualsiasi valuta, se non è prevista una conversione valutaria;
- alla riduzione dei termini di gestione dei reclami entro le 15 giornate operative dalla ricezione degli stessi;
- al rimborso delle operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite entro la giornata operativa successiva a quella di ricezione della notifica da parte del cliente;
- alla riduzione da 150 euro a 50 euro della quota massima di partecipazione del cliente alla perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate, ove contrattualmente prevista;
- alla previsione di rimborso dei costi sostenuti eventualmente per comunicazione del furto/smarrimento degli strumenti di pagamento e delle credenziali di sicurezza;
- ad assumere a proprio carico il rischio per l'invio delle carte, del PIN e dei dispositivi di sicurezza
- al riconoscimento di nuovi servizi di pagamento prestati da soggetti Terzi (c.d. Terze Parti), specialmente nel settore dei pagamenti tramite internet.

La nuova normativa ha, altresì, previsto espressamente l'adeguamento dei contratti con la clientela in essere alle nuove disposizioni, con comunicazione entro il termine del 12 marzo 2018.

Con la presente, pertanto, le trasmettiamo a seguire, come parte integrante della presente comunicazione:

- a) il testo integrale delle "Norme per la prestazione dei servizi di pagamento" nel quale è stata data evidenza grafica degli articoli che si è reso necessario adeguare in relazione all'entrata in vigore della citata normativa, con riguardo ai servizi di pagamento;
- le condizioni contrattuali che integrano/sostituiscono quelle relative ai seguenti Servizi:
- b) carta di debito internazionale MY Pay, carta di debito internazionale My One, carta di debito internazionale a doppia tecnologia, carta di debito internazionale private a doppia tecnologia
- c) servizio di Banca Multicanale
- d) carta di credito della gamma UniCrediCard Flexia

Con l'occasione, in un'ottica di trasparenza e semplificazione, si è proceduto a riformulare talune delle clausole relative ai servizi di pagamento, anch'esse evidenziate in carattere grafico.

L'intervento oggetto della presente comunicazione viene effettuato ai sensi dell'art. 126 sexies del TUB che disciplina la **proposta di modifica unilaterale** dei contratti e sarà a lei applicabile con riferimento al conto corrente sopra specificato, per quanto concerne i servizi oggetto del contratto stesso, nonché agli specifici contratti tra quelli sopra elencati da lei sottoscritti e vigenti.

La invitiamo quindi a prendere attenta visione di quanto espresso nella comunicazione stessa e nei singoli documenti allegati ed a conservarli unitamente alla documentazione contrattuale già da lei sottoscritta di cui costituisce parte integrante.


Qualora lei non fosse d'accordo, potrà recedere, senza spese, dai contratti indicati entro 60 giorni dalla data di ricevimento di questa comunicazione. In caso di mancato recesso, considereremo approvate le condizioni contrattuali. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, avrà/avrete diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

In caso di dubbio o per eventuali ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare la Filiale di riferimento che è a sua disposizione.

¹ Decreto Legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017 che ha modificato il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135.



Lucio Izzi
Responsabile
Corporate Sales & Marketing
UniCredit S.p.A.



Remo Taricani
Responsabile
Retail Sales & Marketing
UniCredit S.p.A.

2. A - NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

COMUNICAZIONE MARZO 2018 (PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE PSD2) - SEGUE

A) NORME PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO di cui al D.Lgs n. 11/2010 come modificato ed integrato in attuazione della DIRETTIVA (UE) 2366/2015 (le presenti Norme costituiscono parte integrante del contratto di conto corrente di corrispondenza)

PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DI CONTRATTO

Riportiamo di seguito gli interventi di revisione delle condizioni contrattuali attuali in dipendenza dell'attuazione della nuova Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) in vigore dal 13 gennaio 2018. Le parti interessate sono evidenziate in carattere sottolineato.

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate valgono le seguenti definizioni:

- **Servizi di Pagamento:** i servizi di pagamento elencati nell'art. 2;
- **Operazione di Pagamento:** l'attività, posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi;
- **Pagatore:** il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento;
- **Beneficiario:** il soggetto destinatario di un'Operazione di Pagamento;
- **Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1 lett. a d. lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo);
- **Condizioni Contrattuali:** le norme di cui al presente atto;
- **Cliente:** la persona fisica consumatore cliente della Banca che nelle Condizioni Contrattuali può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo delle Condizioni Contrattuali può essere denominato Semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario;
- **Prestatore di Servizi di Pagamento:** la banca del Pagatore e/o la banca del Beneficiario;
- **Banca:** UniCredit S.p.A.
- **Identificativo Unico:** la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'Operazione di Pagamento. L'Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio Cliente;
- **Ordine di Pagamento:** l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento;
- **Conto di Pagamento:** il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento;
- **Data Valuta:** la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
- **Tasso di Cambio di riferimento:** il tasso di cambio utilizzato come base per calcolare un cambio di divisa estera e reso disponibile dal Prestatore di Servizi di Pagamento o proveniente da una fonte accessibile al pubblico;
- **Giornata Operativa:** il giorno in cui il Prestatore dei Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'Operazione di Pagamento è operativo in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.

Altri prestatori di Servizi di Pagamento (c.d. Terze Parti):

- prestatore di servizi di informazione sui conti: offre un servizio online che fornisce informazioni consolidate relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dal Cliente presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento o presso più Prestatori di Servizi di Pagamento accessibili online;
- prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento: offre un servizio online per la disposizione di un Ordine di Pagamento su richiesta del Cliente relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di Servizi di Pagamento accessibili online;
- prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta.
- Spazio Economico Europeo (European Economic Area EEA) - ne fanno parte allo stato gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
- VALUTE EEA - euro, altre valute di Stati Membri e valute di altri stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo
- VALUTE EXTRA EEA - valute diverse dalle valute EEA

- **Area SEPA:** area che ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati negli Stati Membri dell'Unione Europea (UE) con l'aggiunta, allo stato, di Islanda, Norvegia, Liechtenstein nonché, allo stato, Svizzera, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Dipendenze della Corona Britannica

- **Stato membro** - stato appartenente all'Unione Europea.

Art. 2 - Condizioni Contrattuali

1. Le Condizioni Contrattuali disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti:

- disposte dal Cliente ed addebitate sul Conto;

- disposte da un Beneficiario con Addebito Diretto sul Conto;

- accreditate sul Conto.

Quanto precede nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:

- Bonifici in euro da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, e altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (bonifici da e verso Paesi infra EEA dell'area SEPA - Single Euro Payments Area)

- Bonifici nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella EEA;

- Bonifici Istantanei - in euro, da e verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) - (bonifici da e verso Paesi infra EEA dell'area SEPA - Single Euro Payments Area)

- SEND MONEY

- RI.BA.

- Pagamento mediante bollettini (es. MAV e RAV)

- SEPA Direct Debit

- Bonifici - in VALUTA EXTRA EEA cioè valuta diversa dall'euro e diversa dalle valute di Paesi dell'Unione Europea (UE) ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) - , a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella EEA per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate;

- Bonifici in tutte le valute (VALUTE EEA e/o valute EXTRA EEA) , laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

2. Le previsioni di cui alla Sezione I sono di carattere generale, mentre:

- le previsioni di cui alla Sezione II sono relative a ciascuna tipologia di Servizio di Pagamento in euro o altra valuta di Stato Membro dell'Unione Europea o di altro Paese EEA in presenza di entrambi i prestatori di servizi di pagamento ovvero dell'unico coinvolto insediati nella EEA;

- le previsioni della Sezione III sono relative alle altre tipologie di servizio;

- le previsioni della Sezione IV sono relative alle cosiddette Terze Parti.

Ai fini di quanto disciplinato negli art. 9, 12, 13, 19 valgono per la Sezione III le previsioni contenute nelle clausole della sezione stessa

3. Resta inoltre fermo quanto previsto all'art. 23.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le Condizioni Contrattuali si applicano:

- Alle operazioni di Pagamento effettuate in qualsivoglia valuta tra Prestatori di Servizi di Pagamento insediati nella EEA. Dette disposizioni si applicano altresì nelle ipotesi in cui anche soltanto uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento, e cioè la Banca sia insediato nella EEA, per le parti dell'Operazione di Pagamento ivi effettuate. In particolare, le Condizioni si applicano quando l'Operazione di Pagamento è effettuata:

- in euro o nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA - , VALUTE EEA - a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella EEA;

- in una valuta che non è quella di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altro Paese EEA - VALUTE EXTRA EEA - a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nella EEA ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate;

- in tutte le valute (VALUTE EEA e VALUTE EXTRA EEA) laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nella EEA, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

2. Le parti espressamente pattuiscono che i tempi di esecuzione previsti agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 44 bis, 48, 51, 54, si applicano solo nel caso in cui entrambi i Prestatori di Servizi di Pagamento o l'unico coinvolto siano insediati nella EEA:

a) alle Operazioni di Pagamento in euro a valere su conto di pagamento espresso in euro;

b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro, a valere su conto di pagamento espresso in euro, e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro;

c) alle Operazioni di Pagamento a valere su conto di pagamento espresso in una valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di altro Stato (EEA) che siano espresse nella stessa valuta e per la cui esecuzione non sia necessaria alcuna operazione di conversione valutaria.

3. Per le Operazioni di Pagamento diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro Giornate Operative successive alla data di ricezione dell'Ordine di Pagamento.

Art. 4 - Operazioni di Pagamento

1. Le Operazioni di Pagamento possono essere disposte direttamente dal Pagatore o, se il Servizio di Pagamento lo consente, su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite.

2. Il Pagatore o il Beneficiario possono disporre Operazioni di Pagamento, volta per volta o in via continuativa, se il relativo Servizio di Pagamento lo consente.

3. Le Operazioni di Pagamento sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.

4. Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento come specificato nella Sezione II e III.

5. Laddove il Cliente Pagatore utilizzi il Servizio di Banca Multicanale, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via telefono e via internet.

OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE DIRETTAMENTE (BONIFICI, RIBA, PAGAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI)

Art. 5 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.

2. Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo, o con apposizione della firma elettronica nei casi previsti dal contratto relativo al Conto ovvero alla carta di debito eventualmente stipulato con il Cliente Pagatore, ovvero, laddove il Cliente Pagatore abbia aderito al Servizio di Banca Multicanale e sia consentito dal servizio medesimo, a mezzo telefono o via internet.

3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art. 8.

4. La revoca del consenso deve essere data nella stessa forma in cui il consenso è stato prestato.

5. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

Art. 6 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca.

2. L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea o con altra modalità prevista dal contratto di adesione al Servizio di Banca Multicanale si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nella Sezione II e nella Sezione III.

3. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

4. Il Cliente Pagatore e la Banca possono concordare che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente Pagatore mette i fondi a disposizione della Banca. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

Art. 7 - Rifiuto di un Ordine di Pagamento

1. La Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono, quando l'ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto, non riporta i dati richiesti nella Sezione II e nella Sezione III, non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo oppure risulta contrario a disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

2. Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.

3. Qualora la Banca rifiuti di eseguire o di disporre l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali da lui stesso causati, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento disposizioni. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto o secondo altra modalità concordata con il Cliente Pagatore. La comunicazione verrà effettuata in ogni caso non oltre i termini di esecuzione dell'Ordine di Pagamento, indicati negli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 44 bis, 48, 51 e appena possibile nei restanti casi.

Art. 8 - Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento

1. Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca fatto salvo quanto previsto nell'articolo 68.

2. Il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 6.

3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti e dall'articolo 44, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca. La Banca può addebitare le spese della revoca, qualora ciò sia previsto nel contratto.

Art. 9 - Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione

1. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell'Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l'importo al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario conformemente a quanto previsto negli artt. 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 44 bis, 48, 51 con riguardo alla data di accredito dell'importo a detto Prestatore.

2. Quando la Banca è responsabile della mancata, inesatta o tardiva o esecuzione dell'ordine, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l'operazione eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore, senza spese per il Cliente Pagatore.

4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Art. 10 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Cliente Pagatore può dare il suo consenso al Beneficiario, alla Banca o al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.

2. Il Cliente Pagatore può revocare per iscritto l'Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l'addebito dei fondi. La Banca dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.

3. Salvo quanto previsto dal comma precedente, l'Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore, della Banca e del Beneficiario.

4. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

Art. 11 - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione di un Ordine di Pagamento è quello in cui l'ordine, trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, è ricevuto dalla Banca.

2. Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

Art. 12 - Responsabilità della Banca per mancata, inesatta o tardiva esecuzione

1. Nel caso di Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore per la mancata inesatta o tardiva esecuzione nel caso in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario non sia responsabile.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Banca, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare al Cliente Pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto e a riportare il Conto di Pagamento allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

L'obbligo di rimborso di cui al presente comma non si applica se la Banca dimostra che la Banca del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione, anche se con lieve ritardo.

3. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando il Cliente Pagatore del risultato, senza spese per il cliente pagatore.

4. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

Art. 13 - Rimborsi per Operazioni di Pagamento disposti dal Beneficiario o per il suo tramite

1. Salvo che non sia diversamente previsto nella Sezione II e III, il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata qualora siano state soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- al momento del rilascio l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di Pagamento
- l'importo dell'operazione supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi in considerazione del suo precedente modello di spesa e delle circostanze del caso.

2. Su richiesta della Banca il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza di tali condizioni

3. In ogni caso non costituiscono titolo per ottenere il rimborso ragioni legate al cambio, ove lo stesso sia stato applicato con le modalità convenute nella Sezione I delle presenti Condizioni Contrattuali.

4. In caso di rimborso la Banca è tenuta a corrispondere l'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita con data valuta non successiva a quella dell'addebito dell'importo medesimo.

5. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente Pagatore ha dato l'autorizzazione di pagamento direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del Cliente Pagatore dalla Banca o dal Beneficiario almeno 4 settimane prima dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento stessa.

6. I termini per le richieste di rimborso sono previsti nella Sezione II e nella Sezione III.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

Art.14 - Eseguitabilità dell'ordine - Normativa in materia di sanzioni finanziarie

1. L'Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Contrattuali viene eseguito dalla Banca sul

Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti.

2. Il Cliente prende atto ed accetta che la Banca rispetta le leggi e normative nazionali ed internazionali in materia di sanzioni finanziarie emanate dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, e dagli Stati Uniti d'America e che ha adottato regolamenti e procedure interne finalizzate al rispetto di tali leggi e normative, se non contrarie a norme imperative ed a prescindere dalla loro applicabilità e precettività nella specifica transazione.

3. In particolare, l'Operazione di Pagamento non dovrà riguardare, direttamente o indirettamente, operazioni con paesi oggetto delle sopra menzionate normative primarie e secondarie.

4. Nel caso in cui l'Operazione coinvolgesse direttamente o indirettamente un soggetto, un Paese o un territorio che è o diventasse l'obiettivo di leggi o normative in materia di sanzioni finanziarie, la Banca sarà legittimata, in deroga ad ogni impegno assunto al riguardo, a rifiutare l'esecuzione dell'Operazione e non sarà ritenuta responsabile per alcuna perdita, danno, o ritardo causati da tale rifiuto o comunque dall'applicazione all'Operazione di tali leggi e normative in materia di sanzioni".

5. Il Cliente prende altresì atto ed accetta che le verifiche necessarie per accertare la congruità dell'Operazione in materia di Sanzioni Finanziarie potrebbero incidere sui tempi di esecuzione delle Operazioni di pagamento disposte o ricevute dal Cliente.

Art. 15 - Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita

1. In caso di operazione non autorizzata, o non correttamente eseguita il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera non correttamente eseguita quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite.

2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.

Art. 16 - Responsabilità della Banca per le operazioni non autorizzate - Rimborsi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, la Banca, nel caso in cui esegua un'Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa al Cliente Pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e, in ogni caso, al più tardi entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'Operazione o riceve una comunicazione in merito. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'Operazione di pagamento non fosse stata eseguita, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo.

2. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente Pagatore con le modalità di cui all'art. 22 e alla Banca d'Italia.

3. La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l'Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Cliente Pagatore la restituzione dell'importo rimborsato e di ottenere l'accredito.

4. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Art. 17 - Conversione valutaria

1. Qualora per l'esecuzione dell'Ordine di pagamento sia richiesto l'utilizzo di una divisa diversa da quella del conto di pagamento, la conversione avviene sulla base del "cambio di listino" determinato giornalmente dalla Banca contro Euro sulla base delle rilevazioni del prezzo di acquisto/vendita (Denaro/Lettera) della divisa interessata, con riferimento alle quotazioni del mercato internazionale entro le ore 14 e riscontrabili sulle pagine Reuters od analogo sistema informativo internazionale, qualora tali informazioni non fossero praticabili. Eventuali conversioni da effettuare successivamente alla chiusura dell'operatività a listino (12:30 giornate lavorative, 11:30 giornate prefestive), verranno eseguite sulla base del successivo "cambio di listino" della Banca.

2. Previa richiesta ed accordo con la Banca è inoltre possibile per il Cliente usufruire della quotazione Denaro o Lettera "in durante" della Banca.

Art.18 - Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.

3. La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

Art. 19 - Commissioni e spese

1. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello beneficiario sono entrambi situati nella EEA , ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento è situato nella EEA, pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.
2. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
3. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:
 - in caso di rifiuto giustificato ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese ragionevoli per la comunicazione del proprio rifiuto ove previsto nelle condizioni economiche;
 - le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento ove previsto nelle condizioni economiche;
 - le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto.

Art. 20 - Comunicazioni della Banca

1. Le Condizioni Contrattuali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana.
2. In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Contrattuali e del documento di sintesi aggiornato.
3. Su richiesta del Cliente, la Banca mette a disposizione le informazioni relative alle singole Operazioni di Pagamento periodicamente almeno una volta al mese, entro la terza Giornata Operativa del mese successivo a quello di registrazione delle Operazioni stesse sul Conto di Pagamento.
4. Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite presso lo sportello in cui è aperto il Conto di Pagamento o con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 22, comma 2.
5. Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o trasmesse con strumenti diversi da quelli previsti nelle Condizioni Contrattuali.
6. La Banca si riserva di mettere a disposizione le informazioni anche tramite Canali Alternativi, che verranno resi noti secondo modalità convenute che permettano al Cliente di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

Art. 21 - Recesso dai Servizi di Pagamento

1. Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento con il preavviso di un giorno decorrente dal giorno in cui la Banca ne riceve comunicazione.
2. **La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.**
3. In caso di recesso le Condizioni Contrattuali continuano ad applicarsi alle operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
4. Nel caso di disposizioni da eseguirsi in via continuativa, la previsione di cui al comma precedente si applica esclusivamente alla disposizione in corso, ferma restando l'estinzione dell'incarico per le disposizioni successive

Art. 22 - Invio della corrispondenza**Al Cliente**

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato nel contratto relativo al Conto di Pagamento oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
2. Laddove il Cliente abbia aderito al Servizio di Banca Multicanale e al Servizio di Documenti On-line le comunicazioni di cui al comma precedente saranno fatte con le modalità previste per detti Servizi.
3. Quando il Conto di Pagamento risulta intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi scritti, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Alla Banca

4. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale le Condizioni Contrattuali sono state sottoscritte.

Art. 23 - Norme applicabili

1. Per tutto quanto non espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali, si applicano le norme e condizioni che regolano il Conto di Pagamento e, ove sottoscritte, le norme relative al Servizio di Banca Multicanale ed al Servizio Documenti On- Line.
2. In tema di recesso dal contratto di conto corrente, del quale le presenti Condizioni Contrattuali sono parte integrante, resta ferma la disciplina al riguardo stabilita dalle relative norme.

Art. 24 - Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

1. **La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Contrattuali e le relative condizioni economiche, ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/93), inviando una comunicazione scritta contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. Con l'accordo del Cliente, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole, utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.**

2. La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.

3. In caso di variazioni, si applicherà la normativa tempo per tempo vigente

Art. 25 - Reclami, Ricorsi, Esposti - Sanzioni amministrative applicabili

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi - a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca - nonché pubblicizzato sul sito stesso. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.

In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma che precede può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

3. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

4. Ferma la disciplina in materia di reclami, il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

5. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti del Prestatore di Servizi di Pagamento. Nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento.

Art. 26 - Legge applicabile - Foro competente

1. Le Condizioni Contrattuali sono regolate dalla legge italiana.

2. Per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente medesimo.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO - operazioni in euro o valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altri Paesi EEA, se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati nella EEA ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento è insediato nella EEA

BONIFICI

Art. 27 - Oggetto del servizio

1. Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario presso una propria filiale o presso la filiale di altro Prestatore di Servizi di Pagamento in Italia o all'estero (bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (bonifico in arrivo).

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

PARAGRAFO I - Bonifici in euro verso Paesi dell'Unione Europea (UE), compresa l'Italia, ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) (Paesi infra EEA dell'area SEPA - Single Euro Payments Area)

Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA

Art. 28 - Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Oggetto del servizio

1. Il bonifico in euro verso Paesi dell'Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente¹, eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o in un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo (allo stato, Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).

2. Alla Banca non possono essere impartiti ordini di bonifico verso Paesi dell'Area SEPA per importo superiore a Euro 500.000 ciascuno.

Art. 29 - Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1. Per l'esecuzione dell'ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:

- nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;

- importo dell'ordine;
 - il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario, che costituisce l'Identificativo Unico.
2. In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:
- il Codice BIC (Bank Identification Code) ovvero sia l'indirizzo swift del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario,
 - la data di esecuzione richiesta, da intendersi data nella quale il Cliente Pagatore chiede alla Banca di addebitare il Conto di Pagamento;
 - la motivazione del pagamento;
 - eventuali informazioni opzionali riportate sugli ordini cartacei o sulle procedure di Banca Multicanale rese disponibili dalla Banca.

Art. 30 - Bonifico in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Rifiuto dell'ordine

1. Fermo restando quanto previsto dall'art 7, la Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.

2. Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 20.

Art. 31 - Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Addebito del Conto di Pagamento

1. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

Art. 32 - Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

1. Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5.

Art. 33 - Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro le 16:00.

2. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.

3. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.

4. L'ordine di bonifico impartito tramite internet o tramite telefono si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto di Banca Multicanale. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 20:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 34 - Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Tempo massimo di esecuzione

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.

2. Per ordini disposti tramite internet o tramite telefono senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data

3. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:

- nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione;
- nel caso in cui sia stata indicata come data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

Art. 35 - Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Bonifici periodici

1. Il bonifico periodico è una disposizione che consente l'esecuzione di bonifici ricorrenti a scadenze predeterminate dal Cliente Pagatore.

2. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento il Cliente Pagatore:

- deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 29;
- deve indicare la periodicità dei singoli pagamenti, che corrisponde alla data di esecuzione;

3. L'ordine di bonifico periodico deve essere presentato alla Banca almeno 3 Giornate Operative precedenti la data di scadenza del primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione.

4. Il consenso ad eseguire l'ordine può essere prestato in forma scritta o avvalendosi del Servizio di Banca Multicanale.

5. I termini per la presentazione degli ordini periodici sopra indicati valgono sia per gli ordini cartacei sia per gli ordini impartiti avvalendosi del Servizio di Banca Multicanale.

6. La revoca dell'ordine di pagamento periodico deve essere presentata alla Banca almeno 4 Giornate Operative precedenti la data del pagamento in scadenza.

Art. 36 - Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Bonifici di importo rilevante ordinari - Bonifici di importo rilevante urgenti - Bonifici di importo rilevante urgenti con regolamento TARGET2

1. Il bonifico di importo rilevante ordinario è un bonifico di importo superiore a € 500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca. L'Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nei termini indicati all'art. 34. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, in tal caso si applica quanto previsto all'art. 6, comma 4.
2. Il bonifico di importo rilevante urgente è un bonifico di importo superiore a € 500.000 disposto a favore di Beneficiario che non ha il conto di pagamento presso la Banca. L'Ordine di Pagamento viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in tale data.
3. Il Cliente Pagatore può richiedere che l'Ordine di Pagamento sia eseguito e venga accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario al massimo entro 2 (due) ore dalla ricezione dell'ordine (Bonifico di importo rilevante urgente con regolamento TARGET2). Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in tale data, con le tempistiche sopra riportate.
4. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento nei casi di cui al presente articolo il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 29.
5. Il consenso nei casi di cui al presente articolo può essere rilasciato solo con modalità cartacea presso gli sportelli della Banca.
6. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se pervenuto entro le ore 16:00.

Art. 37 - Bonifici in euro verso Paesi infra EEA dell'Area SEPA - Bonifici Urgenti - Bonifici Urgenti con regolamento TARGET2

1. Il Bonifico Urgente è un bonifico fino a € 500.000 che viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione; in tal caso il bonifico viene eseguito in tale data e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in tale data.
2. Il Cliente Pagatore può richiedere che l'Ordine di Pagamento sia eseguito e venga accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario al massimo entro 2 (due) ore dalla ricezione dell'ordine (Bonifico urgente con regolamento TARGET2). Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in tale data, con le tempistiche sopra riportate.
3. Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento nei casi di cui al presente articolo il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nel comma 1 dell'art. 29.
4. Il consenso nei casi di cui al presente articolo può essere rilasciato solo con modalità cartacea presso gli sportelli della Banca.
5. L'ordine si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa, se pervenuto entro le ore 16:00.

Art. 38 - Bonifici in euro stessa Banca

1. Il Bonifico in euro stessa Banca è un bonifico disposto a favore di Beneficiario che ha il conto di pagamento presso la Banca. Può essere disposto anche per un importo superiore a € 500.000.
2. Per l'esecuzione del Bonifico stessa Banca il Cliente Pagatore deve fornire le informazioni indicate nel comma 1 dell'art. 29.
3. Il consenso ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5. Per la ricezione dell'Ordine di Pagamento vale quanto indicato nell'art. 33.
4. Il Bonifico stessa Banca è eseguito e viene accreditato al Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.
5. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Beneficiario in tale data.

PARAGRAFO II – Bonifico estero nella valuta, diversa dall'euro, di Paesi dell'Unione Europea (UE) e di altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA), verso Paesi EEA (inclusa l'Italia)

Art. 39 - Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Oggetto del servizio

1. Si intende un bonifico effettuato verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un Paese dell'Unione Europea (inclusa l'Italia) o altro Paese dello Spazio Economico Europeo - nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area euro o nella valuta ufficiale di uno degli altri Stati -EEA.

Art. 40 - Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Dati relativi all'ordine di pagamento

1. Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
 - Beneficiario;
 - IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;
 - Banca del Beneficiario;
 - Divisa;
 - Importo.

Art. 41 - Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. In caso di Ordine di Pagamento impartito con disposizione cartacea:
 - l'ordine si intende ricevuto dalla Banca nello stesso giorno di consegna se pervenuto entro le ore 16.00;
 - l'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva;

- l'ordine presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva;
- nelle giornate semifestive, l'ordine si intende ricevuto nello stesso giorno di consegna se pervenuto entro le 11.30;
- se il Cliente chiede che l'ordine sia eseguito nello stesso giorno di presentazione, egli deve presentare l'ordine entro le 14.30.

2. In caso di Ordine di Pagamento disposto tramite internet o tramite telefono:

- l'ordine si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto relativo al Servizio di Banca Multicanale. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 18:00 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se tale verifica avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva;
- se il Cliente richiede che l'Ordine sia accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento lo stesso giorno in cui è disposto, il Cliente deve impartire l'ordine e la Banca deve effettuare la verifica dei Codici di Identificazione entro le 15.30.

Art. 42 - Bonifici estero nella valuta, diversa dall'euro, di un Paese EEA - Tempi di esecuzione

1. Per ordini disposti in forma cartacea senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.

2. Per ordini disposti tramite internet o tramite telefono senza indicazione della data di esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito nella giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.

3. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:

- nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, l'ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione;
- nel caso in cui sia stata indicata una data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, l'ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella data indicata;
- in presenza di contestuale indicazione della data esecuzione e della data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario, il bonifico viene eseguito sulla base della data esecuzione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data;
- nel caso in cui sia stata indicata come data valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario o data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

Art. 43 - Informazioni relative all'Ordine di Pagamento - Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

2. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l'accredito del Bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità e le normative vigenti.

3. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del Bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.

4. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

BONIFICI ISTANTANEI

Art. 44 - Bonifici istantanei

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI ISTANTANEI IN USCITA) (disponibili dal 22 febbraio 2018)

1. Il bonifico istantaneo è un bonifico in Euro, effettuato da un Pagatore, sia residente che non residente, eseguito tra Prestatori di Servizi di Pagamento in Paesi dell'Unione Europea (compresa l'Italia) o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo - EEA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) ed eseguito in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).

2. Il servizio di bonifico istantaneo è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

3. Il bonifico istantaneo, allo stato, può essere disposto solo tramite il Servizio di Banca multicanale via internet.

4. Per l'esecuzione dell'ordine il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:

- nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
- importo dell'ordine;
- il codice IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario, che costituisce l'Identificativo Unico.

In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:

- la motivazione del pagamento;
- eventuali informazioni opzionali riportate sulle procedure di Banca Multicanale rese disponibili dalla Banca.

5. Alla Banca non possono essere impartiti ordini di bonifico istantaneo con importo superiore ad un limite prestabilito, attualmente euro 15.000 - nel rispetto del documento "Maximum Amount for Instructions under the SCT Instant Scheme Rulebook - EPC023-16", parte integrante del Rulebook SEPA Instant Credit Transfer; inoltre - nel rispetto della sezione 2.5 del Rulebook sopracitato - la Banca avrà inoltre facoltà di definire diversi limiti di importo in dipendenza di accordi bilaterali o multilaterali con altri Prestatori di Servizi di Pagamento. La Banca in corrispondenza con ogni aggiornamento in relazione ai limiti di importo ne darà comunicazione al cliente.

6. Non può essere indicata una data di esecuzione richiesta, né la valuta da riconoscere al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario.

7. Il Cliente Pagatore non può revocare un bonifico istantaneo una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca in quanto il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario mette a disposizione del Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo immediatamente.

8. La Banca, in tempo reale, dà indicazione al Cliente Pagatore in relazione all'esito della operazione di pagamento.

9. Fermo restando quanto previsto dall'art 7, la Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un Bonifico Istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento:

- a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst).

- se l'importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente.

10. Nelle ipotesi previste dal comma precedente del presente articolo resta ferma la possibilità per il Cliente Pagatore di disporre un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA.

11. Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.

12. L'ordine di bonifico istantaneo impartito tramite internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto del Servizio di Banca Multicanale. Tale verifica viene effettuata istantaneamente.

13. Il bonifico istantaneo disposto tramite internet viene eseguito istantaneamente, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario in un tempo massimo pari a 25 secondi.

14. I bonifici istantanei verranno rendicontati con specifica evidenza.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI ISTANTANEI IN ENTRATA)

15. La Banca accredita i bonifici istantanei pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN).

16. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico istantaneo non appena i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa.

17. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico istantaneo non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.

18. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico istantaneo stesso.

19. La Banca inoltre - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'accredito dei fondi relativo ad un bonifico istantaneo in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento se l'importo del bonifico supera il limite di importo per la disposizione tempo per tempo vigente.

SEND MONEY

Art.44 - bis- SEND MONEY

1. SEND MONEY (di seguito, Servizio) consente il trasferimento di fondi tra conti correnti in euro e/o carte prepagate nominative dotate di IBAN in euro, anche presso altri prestatori di servizi di pagamento, utilizzando quale identificativo, al fine dell'esecuzione dell'operazione, il numero di telefono cellulare del beneficiario. Il Servizio è operante sull'infrastruttura Jiffy  gestita dalla società SIA S.p.A., avente sede in Milano, via F. Gonin, n. 36 (di seguito,

rispettivamente 'Circuito SIA' e 'SIA') ed il trasferimento può avvenire tra soggetti clienti della Banca che si avvalgono del Servizio stesso oppure coinvolgere anche soggetti che si avvalgono di analoghi servizi forniti da altri prestatori di servizi di pagamento, operanti sempre sul detto Circuito SIA (di seguito 'Utilizzatori').

Il Servizio consente il trasferimento di fondi nell'ambito dei massimali - per transazione, giornalieri e mensili - di seguito indicati.

Operazione disposta

- limite per transazione 100 euro
- limite cumulato giornaliero 200 euro
- limite cumulato mensile 1000 euro

Operazione ricevuta

- limite cumulato mensile max 1000 euro

Nell'ambito dei limiti standard sopra specificati, il Cliente può definire propri massimali di disposizione mediante apposite istruzioni alla Banca attraverso l'Applicazione di cui al comma 2.

2. Può fruire del Servizio il Cliente della Banca che :

a) sia persona fisica residente in Italia e Consumatore ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e dell'art. 1 D. Lgs. n. 11/2010;

b) sia aderente al Servizio di Banca Multicanale via internet ed intestatario presso la Banca di almeno un conto corrente in euro - a firma disgiunta e senza limitazioni - ovvero di una carta prepagata nominativa ricaricabile della gamma Genius Card, con collegamento al Servizio di Banca Multicanale anche in via dispositiva;

c) disponga di uno smartphone/tablet (di seguito, Dispositivo), sul quale abbia attivato l'applicazione MonHey (di seguito, Applicazione) scaricandole dall'App Store di riferimento del sistema operativo del Dispositivo, se dotato delle necessarie caratteristiche ivi evidenziate.

In caso di conto cointestato, ciascun intestatario può, in presenza di requisiti che precedono, avvalersi del Servizio, a propria discrezione fino all'eventuale apposizione di limitazioni alla movimentazione a firma disgiunta.

La modifica, per qualsiasi ragione, dello Stato di residenza e/o della qualificazione del Cliente come Consumatore - che il Cliente è tenuto, comunque a comunicare immediatamente alla Banca - comporta l'impossibilità di avvalersi del Servizio così come il venire meno in qualunque momento, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti b) e c).

3. Affinché il Cliente possa fruire del Servizio e ricevere/inviare denaro, deve risultare individuato il rapporto (di seguito, Rapporto Associato) di conto corrente/carta dotata di IBAN del Cliente, collegato al Servizio di Banca Multicanale in via dispositiva, e in relazione al quale l'utenza di telefonia mobile operativa sul Dispositivo e tempo per tempo definita per l'utilizzo dell'Applicazione fungerà da 'identificativo' ai fini del Servizio stesso. L'Applicazione automaticamente identifica a tal fine il primo rapporto di conto corrente dotato delle necessarie caratteristiche evidenziato nell'ambito del Servizio di Banca Multicanale; il Cliente può, all'atto dell'attivazione dell'Applicazione e successivamente in qualunque momento, modificare l'individuazione del Rapporto Associato nonché eliminare l'associazione al Servizio e successivamente ripristinarla, all'interno dell'Applicazione ovvero nell'ambiente del Servizio di Banca Multicanale.

In presenza di un Rapporto Associato si determina la visualizzazione nell'Applicazione dei contatti telefonici della rubrica telefonica del Cliente corrispondenti ai soggetti che si avvalgono del Servizio ovvero di analoghi servizi operanti sul Circuito SIA (di seguito, "Utilizzatori"). I dati personali dei contatti presenti nella rubrica telefonica sono trattati solo al fine di effettuare tale visualizzazione ed è obbligo del Cliente informare di ciò tutti i soggetti il cui numero di telefono è riportato; il Cliente è informato ed accetta che, necessariamente, ai fini della configurazione del Servizio il suo nominativo, quando indicato sulla rubrica di altri Utilizzatori, venga evidenziato anch'esso come Utilizzatore.

4. Nel caso in cui rivesta il ruolo di Pagatore, il Cliente dispone il trasferimento di fondi utilizzando l'Applicazione e indicando, quale identificativo ai fini dell'accredito, - il numero di telefono cellulare del beneficiario evidenziato all'interno dell'Applicazione come Utilizzatore; il Circuito SIA associa le coordinate IBAN di un conto di pagamento del beneficiario, da questo a propria volta collegato a tale numero di telefono cellulare, consentendo ai prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario l'esecuzione dell'operazione.

Il Cliente autorizza l'esecuzione dell'operazione - con regolamento sul Rapporto Associato del relativo importo nonché dell'importo delle condizioni economiche previste per il Servizio nel Documento di Sintesi del Rapporto Associato stesso con l'utilizzo del Codice MonHey (o della modalità FingerPrint se attivata sul Dispositivo) nei termini specificati dalle Condizioni d'uso dell'Applicazione.

La Banca procede al trasferimento dei fondi disposto dal Pagatore a condizione che il Rapporto Associato presenti disponibilità sufficienti, restando esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. **L'ordine di trasferimento è irrevocabile in quanto il beneficiario ha immediata disponibilità del denaro dal proprio prestatore di servizi di pagamento.**

5. Il Servizio consente al Cliente di disporre il trasferimento di fondi - autorizzando l'operazione con le modalità di cui al comma 4 - anche a favore di soggetti che, al momento dell'ordine, non risultino ancora Utilizzatori, purché entro 7 (sette giorni) assumano tale veste definendo il proprio Rapporto Associato.

Fino all'esecuzione ovvero allo spirare del termine di 7 (sette) giorni dalla relativa disposizione, l'ordine è revocabile da parte del Cliente; nel frattempo, la Banca renderà comunque indisponibili sul Rapporto Associato le somme corrispondenti ai fondi da trasferire. Spirato inutilmente il termine di 7 giorni, l'ordine di pagamento s'intenderà decaduto, non sarà eseguito ed il relativo importo verrà nuovamente reso disponibile al Cliente.

6. Nel caso in cui il Cliente rivesta il ruolo di Beneficiario, gli importi trasferiti mediante il Servizio sono resi disponibili sul Rapporto Associato nei termini indicati nel relativo Documento di Sintesi.

7. In caso di rifiuto da parte della Banca di eseguire un trasferimento di fondi tramite il Servizio, essa ne dà comunicazione con qualsiasi mezzo al Cliente non oltre il termine entro cui l'ordine, se non rifiutato, sarebbe stato eseguito.

8. La Banca si riserva il diritto di sospendere il Servizio in presenza di situazioni che ne facciano sospettare un utilizzo fraudolento o che ne possano pregiudicare l'efficacia e/o la sicurezza o comunque di un uso non conforme, dandone comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Cliente, ove possibile anticipatamente rispetto alla sua realizzazione e, comunque, al più tardi immediatamente dopo averla realizzata, salvo che tale comunicazione risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge. Al venir meno delle ragioni che hanno condotto alla sospensione del Servizio, la Banca provvederà alla riattivazione dello stesso.

La Banca, risponde delle eventuali conseguenze derivanti da interruzioni, sospensioni, malfunzionamenti e indisponibilità del Servizio solo nel caso in cui tali eventi siano imputabili a dolo o colpa grave della Banca stessa; sono escluse, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, cause quali eventi bellici o rivoluzionari, terremoti, alluvioni, scioperi anche del proprio personale, interruzioni di energia elettrica, interruzioni, malfunzionamenti o sovraccarichi delle linee telefoniche o telematiche, impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, provvedimenti od atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, caso fortuito.

9. L'interruzione, per qualunque ragione, dell'accesso al Circuito SIA o degli accordi con SIA per il Servizio, determineranno l'impossibilità di proseguire l'erogazione dello stesso.

10. Valgono per l'utilizzo della Applicazione le condizioni, i vincoli e le cautele disciplinati nelle relative Condizioni d'uso che si intendono qui richiamate.

RI.BA

Art. 45 - RI.BA - Oggetto del servizio

1. La Ri.Ba. è un Servizio di Pagamento tramite il quale il Beneficiario fornisce al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento i dati relativi ad un'Operazione di Pagamento a carico del Pagatore; il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario trasmette tali dati alla Banca la quale, a sua volta, li comunica al Cliente Pagatore mediante un avviso di pagamento. Il Cliente Pagatore esegue l'Operazione di Pagamento impartendo l'Ordine alla Banca sulla base del Numero Avviso che costituisce per le RI.BA Identificativo Unico.

Art. 46 - RI.BA - Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso

1. Il consenso del Cliente Pagatore ad eseguire l'ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 5.

Art. 47 - RI.BA - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella data di scadenza del pagamento.
2. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico dello sportello ricevente.
3. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
4. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva
5. L'Ordine di Pagamento impartito tramite internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto di Banca Multicanale. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 18:30 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 48 - RI.BA - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella data di scadenza del pagamento con addebito sul Conto di Pagamento del Cliente Pagatore con pari valuta.

PAGAMENTO MEDIANTE BOLLETTINI (es. MAV, RAV e Bollettino Bancario Freccia)

Art. 49 – Bollettini - Oggetto del servizio

1. I bollettini di versamento precompilati quali MAV e RAV che già riportano le informazioni necessarie per consentire il pagamento a favore del Beneficiario possono essere pagati dal Cliente Pagatore presso qualsiasi sportello della Banca o laddove il Cliente Pagatore abbia aderito al Servizio di Banca Multicanale, e sia consentito dal servizio medesimo, impartendo l'Ordine di Pagamento via internet.
2. Le previsioni relative ai bollettini precompilati si applicano anche ai bollettini postali bianchi

Art. 50 - Bollettini precompilati - Ricezione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento in forma cartacea si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca entro l'orario di apertura al pubblico dello sportello ricevente.
2. L'ordine pervenuto oltre detto orario si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
3. Qualora l'ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'ordine verrà eseguito nella prima Giornata Operativa successiva.
4. L'Ordine di Pagamento impartito tramite internet si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto di Banca Multicanale. Se tale verifica viene effettuata entro le ore 18:30 della Giornata Operativa in cui l'ordine è stato impartito, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica di cui al comma precedente avviene oltre detto orario, l'ordine si considera ricevuto nella giornata operativa successiva.

Art. 51 - Bollettini precompilati - Esecuzione dell'Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito nella giornata di ricezione e l'importo viene accreditato al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro tre giorni dalla data di ricezione dell'ordine.

SEPA DIRECT DEBIT CORE (Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite)

Art. 52 - Sepa Direct Debit - Oggetto del servizio

1. Il Sepa Direct Debit è un Servizio di Pagamento che consente l'esecuzione di Operazioni di Pagamento in Euro, singole o ricorrenti, in Italia, negli altri paesi dell'Unione Europea nonché negli altri Paesi EEA (allo stato, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), disposte su iniziativa del Beneficiario sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del Conto di Pagamento rilasciata dal Cliente Pagatore al Beneficiario ('Mandato').

La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei paesi sopra menzionati. Il Mandato può essere conferito in forma cartacea o elettronica tramite internet (e-Mandate). I casi in cui la Banca consente la sottoscrizione di e-Mandate sono indicati nel contratto di Banca Multicanale. Nella procedura di Banca Multicanale via internet sono altresì indicati i casi in cui è possibile modificare o cancellare l'e-Mandate. Sulla base di tale autorizzazione il Beneficiario impartisce l'Ordine di Pagamento al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento, il quale lo trasmette alla Banca per l'addebito del Conto di Pagamento. Il Servizio viene prestato dalla Banca conformemente alle norme ed alle procedure tempo per tempo stabilite dall'EPC - European Payments Council con apposito Rulebook. In presenza di specifici accordi interbancari, il Mandato può essere rilasciato, modificato o estinto dal Cliente Pagatore presso la propria banca. In presenza di specifici accordi interbancari, il Cliente Pagatore ed il Beneficiario possono prefissare nel Mandato l'importo addebitabile sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore.

2. Il Sepa Direct Debit può essere eseguito solo se il Conto di Pagamento del Cliente Pagatore è espresso in euro.
3. Il Cliente Pagatore ha la facoltà in ogni momento di chiedere alla Banca che il proprio Conto di Pagamento non sia abilitato alla ricezione di Sepa Direct Debit o di chiedere, previa sottoscrizione dell'apposito contratto di Gestione Profilo del Debitore, che il Conto non sia addebitato su iniziativa di determinati Beneficiari, per importi superiori a quelli indicati dal Cliente Pagatore, o per determinate tipologie di pagamento (singole o ricorrenti).
4. La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, può chiedere alla banca del Beneficiario informazioni relative al Mandato e copia dello stesso.
5. Il Cliente Pagatore non è tenuto a comunicare alla propria Banca il rilascio di ogni Mandato, la modifica o la revoca dello stesso, salvo che non chieda la prestazione, da parte della Banca, previa sottoscrizione di apposito contratto, di uno o più servizi aggiuntivi relativi alla gestione di uno specifico Mandato ("Gestione del Mandato Sepa Direct Debit Core") quali le verifiche sulla conformità degli addebiti rispetto al Mandato conferito, anche derivanti dalla presenza di clausole limitative: 1) sull'importo massimo per disposizione, 2) numero massimo di disposizioni, 3) data del primo e/o ultimo pagamento, 4) frequenza.

In caso di sottoscrizione dell'apposito contratto di Gestione del Mandato la Banca:

- a. prima di eseguire la prima Operazione di Pagamento ricevuta, controlla l'esattezza dei dati dell'Operazione di Pagamento sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente Pagatore o da questi confermate;
 - b. nel caso di Operazioni di Pagamento ricorrenti, prima di effettuare ciascun successivo addebito, controlla la coerenza dei dati dello stesso rispetto a quelli indicati nel relativo Mandato e nelle eventuali clausole limitative disposte dal Cliente Pagatore stesso.
6. Come previsto dal Rulebook, qualora siano decorsi 36 mesi dall'ultima richiesta di addebito da parte del Beneficiario, anche se non eseguita o oggetto di successivo rimborso, il Mandato sarà considerato estinto e la Banca non farà seguito alle successive richieste di addebito. Eventuali modifiche del Rulebook in argomento saranno oggetto di espressa comunicazione.

Art. 53 - Sepa Direct Debit Core - Ricezione Ordine di Pagamento

1. Il momento della ricezione dell'ordine trasmesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alla Banca è quello della data di scadenza indicata nell'ordine stesso.

Art. 54 - Sepa Direct Debit Core - Esecuzione Ordine di Pagamento

1. L'Ordine di Pagamento viene eseguito alla data di scadenza indicata nell'ordine con addebito sul Conto di Pagamento indicato sul Mandato con pari valuta.

Art. 55 - Sepa Direct Debit Core - Termini per richieste di rimborso di operazioni autorizzate

1. Il Sepa Direct Debit Core consente al Cliente Pagatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, 1° comma, di chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata anche se non sono rispettate le condizioni previste in detto comma. Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso dell'importo dell'operazione autorizzata entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati sul Conto di Pagamento.

La Banca rimborsa l'intero importo dell'Operazione di Pagamento (con valuta di accredito non successiva a quella dell'addebito dell'importo), ovvero fornisce un rifiuto motivato entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.

2. Il comma 1 del presente articolo può non essere applicato in presenza di e-Mandate; in tal caso ne viene data evidenza nella procedura di Banca Multicanale via internet. Inoltre, il comma 1 del presente articolo non è applicabile - fatte salve eventuali diverse previsioni normative - in presenza di apposito Mandato nel quale il Cliente Pagatore ha prefissato con il Beneficiario l'importo addebitabile.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO - Operazioni in valuta diversa dall'euro e dalle valute di Paesi dell'Unione Europea (UE) ed altri Paesi dello Spazio Economico Europeo (EEA) - VALUTE EXTRA EEA - se entrambi i prestatori o l'unico coinvolto insediati nella EEA / operazioni in tutte le valute (VALUTE EEA e/o VALUTE EXTRA EEA), laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nella EEA

Art. 56 - Ambito di applicazione

1. Le norme della presente Sezione disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, singole o ricorrenti, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento in presenza di una delle seguenti condizioni:

A) si tratti di Operazione di Pagamento in tutte le valute da/verso un Prestatore di servizi di Pagamento situato in un paese estero diverso da quelli dell'Unione Europea ed altri dello Spazio Economico Europeo (EEA);

B) si tratti di Operazione effettuata in una Valuta EXTRA EEA se entrambi i prestatori di servizi di pagamento o l'unico coinvolto sono insediati nella EEA.

In particolare, le Condizioni si applicano alle seguenti operazioni:

- Bonifico in euro da/verso Paesi dell'Area SEPA eseguito tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paese aderente allo schema SEPA diverso da quelli indicati all'art. 28 della Sezione II (Paesi extra EEA dell'Area SEPA).

- operazione effettuata in ogni valuta (VALUTA EEA e VALUTA EXTRA EEA) tra Banca e prestatore di Servizi di pagamento insediato in Paese EXTRA EEA

- Bonifici estero Valuta extra EEA - Bonifici estero stessa Banca se entrambi i prestatori o l'unico coinvolti sono insediati nella EEA.

- il Sepa Direct Debit è eseguito tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati all'art. 52 della Sezione II (Paesi SEPA Extra EEA) o si tratta di SEPA Direct Debit Core finanziario utilizzato, in presenza di specifici accordi interbancari, per pagamenti collegati all'amministrazione di strumenti finanziari.

DISPOSIZIONI COMUNI AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE DAL CLIENTE PAGATORE E AD OPERAZIONI DI PAGAMENTO DISPOSTE SU INIZIATIVA DEL BENEFICIARIO O PER IL SUO TRAMITE

Art. 57 - Commissioni e spese

1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.

2. Il Cliente, con riguardo al pagamento delle spese e commissioni, può indicare, per le operazioni di cui alla lettera A) dell'articolo che precede che:

a) il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento ('SHA');

b) tutte le spese e commissioni siano a carico del Beneficiario ('BEN');

c) tutte le spese e commissioni siano a carico del Cliente stesso ('OUR').

3. In assenza di una delle indicazioni di cui al comma precedente, la Banca dispone il pagamento con opzione spese 'SHA' per cui il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.

Quanto previsto al comma 2 non si applica ai Bonifici in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA e SEPA Direct Debit, di cui all'art. 66 - operazioni per le quali i rispettivi schemi SEPA prevedono che il Pagatore ed il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento - nonché alle operazioni di cui alla lettera B dell'articolo che precede .

4. La Banca è, altresì, autorizzata ad addebitare:

- in caso di rifiuto ad eseguire un Ordine di Pagamento, le spese per la comunicazione del proprio rifiuto;

- le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento;

- le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento.

5. Nei bonifici in arrivo, il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (BONIFICI IN USCITA)

BONIFICI ESTERO

Art. 58 - Bonifici estero - Dati relativi all'Ordine di Pagamento

1) Per consentire l'esecuzione del pagamento di cui alla lettera A dell'art. 56, l'ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:

- Beneficiario;

- IBAN (International Bank Account Number) del Beneficiario;

- Banca del Beneficiario indicata con il Codice BIC SWIFT della medesima;

- Divisa;

- Importo.

Se l'IBAN non è disponibile, possono essere fornite le coordinate del conto di pagamento del Beneficiario.

In caso di disposizione di pagamento priva di codice BIC SWIFT la Banca, ove possibile e con esonero da responsabilità, provvederà all'individuazione di detto codice, indispensabile all'esecuzione della disposizione, (sulla base dell'IBAN fornito dal cliente se esistente, o del codice ABA per banche USA), con gli strumenti di verifica di cui dispone.

In caso di Banca del Beneficiario priva di codice BIC SWIFT o che non intrattenga rapporti con la Banca, questa ha facoltà, con esonero da responsabilità, di provvedere all'individuazione di una banca corrispondente cui appoggiarsi per l'esecuzione della disposizione, con gli strumenti di verifica di cui dispone e sulla base degli accordi esistenti con le banche estere corrispondenti.

Art. 59 - Bonifici estero - Responsabilità del Cliente Pagatore per Operazioni di Pagamento verso alcuni Paesi Esteri - Esonero responsabilità della Banca

1. In alcuni paesi esteri (ad. esempio Stati Uniti d'America, Australia) i Prestatori di servizi di Pagamento danno corso al pagamento facendo prevalere il numero di conto rispetto alla denominazione del Beneficiario indicata dal Pagatore nella disposizione di bonifico. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del numero di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso.

2. Sarà inoltre facoltà della Banca reclamare, in ogni momento, gli importi richiesti dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal Beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero.

3. In caso di Operazioni di Pagamento verso gli Stati Uniti occorre specificare il codice ABA della Banca presso cui il Beneficiario ha il conto. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell'ordine da parte della propria corrispondente in assenza dell'indicazione sull'ordine di pagamento del codice ABA; il Cliente si assume tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle corrispondenti o per i successivi interventi della Banca volti al buon esito del pagamento o alla restituzione dello stesso.

4. In caso di Operazioni di Pagamento verso determinati Paesi, inoltre, la normativa locale può prevedere l'indicazione di dati obbligatori. E' onere del cliente la verifica dei dati necessari all'accredito del beneficiario (ad esempio: identificativo fiscale, codice bancario locale ecc.) in base alle disposizioni tempo per tempo vigenti nel paese di destinazione. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla inesatta o mancata indicazione da parte del Cliente dei predetti dati resterà a completo carico dello stesso.

5. Il Cliente si impegna a trasmettere alla Banca, in duplice copia ed entro 5 Giornate Operative dalla ricezione della relativa richiesta scritta da parte della Banca, la documentazione giustificativa (ad esempio: fattura, contratto, documento di trasporto, ecc.), dell'Operazione di Pagamento, qualora richiesta alla Banca dalle autorità locali o dalle banche corrispondenti. Pertanto qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dalla intempestiva o mancata trasmissione da parte del Cliente della predetta documentazione resterà a completo carico dello stesso.

6. Il Cliente, inoltre, prende atto che la normativa locale di taluni Paesi può vietare l'esecuzione di Operazioni di Pagamento da parte di determinate tipologie di clientela. In tal caso, la Banca comunica al Cliente il rifiuto dell'Ordine di Pagamento.

Art. 60 - Bonifici estero - Ricezione dell'Ordine di Pagamento - Tempo massimo di esecuzione

1. In tema di ricezione dell'Ordine di Pagamento si applica la disciplina di cui all'art. 41 della Sezione II.

2. La Banca esegue l'Ordine di Pagamento entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione dell'ordine e accredita l'importo sul conto del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario al massimo entro la fine del quarto Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.

3. Qualora l'ordine di pagamento impartito sia in una divisa diversa dall'Euro (o da altra valuta infra EEA) per l'esecuzione dell'ordine impartito sia richiesta una conversione valutaria, i tempi sopra indicati possono essere prorogati in funzione delle modalità e dei tempi richiesti dal mercato dei cambi e comunque nel rispetto delle tempistiche normativamente previste.

4. Nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

Art. 61 - Bonifici estero valuta extra EEA - Bonifici estero stessa Banca

I bonifici estero Valuta extra EEA stessa Banca sono bonifici in cui almeno una delle parti è soggetto non residente in Italia e espressi in divisa diversa dall'euro, dalla divisa ufficiale di un paese dell'Unione Europea non appartenente all'area euro e dalla divisa ufficiale di uno degli altri Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (EEA) , disposti a favore di un conto presso la Banca.

Per l'esecuzione del bonifico estero stessa Banca il cliente Pagatore deve fornire i dati previsti al precedente articolo 58.

Art. 62 - Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA Bonifico in ogni valuta verso Paesi Extra EEA

1. Ai fini della presente sezione:

- il bonifico in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA è un bonifico in Euro, effettuato da Pagatore sia residente che non residente, eseguito tra la Banca e un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema SEPA diversi da quelli indicati dall'art. 28 (attualmente Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Jersey, Guernsey e Isola di Man)

- il bonifico in ogni valuta è il bonifico in euro, altra valuta UE o comunque EEA nonchè extra EEA con un prestatore di servizi di pagamento insediato in Paese EXTRA EEA.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 28 a 37 della Sezione II.

Art. 63 - Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA - Bonifico in ogni valuta verso Paesi Extra EEA - rifiuto dell'ordine

1. La Banca può - in presenza di un giustificato motivo e con esonero da responsabilità - rifiutare l'esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via internet o via telefono.

Se l'ordine disposto in forma cartacea non può essere eseguito perchè sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca prima di rifiutare l'ordine contatta il Cliente Pagatore per comunicargli che l'ordine sarà rifiutato se, entro la Giornata Operativa successiva, non provvederà a versare l'importo necessario. In tali casi l'ordine si considera ricevuto al momento in cui i fondi necessari per l'esecuzione dell'ordine sono messi a disposizione della Banca.

Qualora la Banca rifiuti di eseguire l'Ordine di Pagamento ricevuto dal Cliente Pagatore comunicherà il rifiuto appena possibile.

2. Fermo restando quanto precede, la Banca, con esonero da responsabilità può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.

3. Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'operazione di pagamento di cui all'art. 20.

Art. 64 - Bonifici estero in euro verso Paesi extra EEA dell'Area SEPA - Bonifico in ogni valuta verso Paesi Extra EEA- esonero di responsabilità per la Banca

1.E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

2.La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico o le altre coordinate bancarie del conto del Beneficiario, fornite dal Cliente Pagatore, sono inesatti o incompleti

3.La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico o delle altre coordinate bancarie del Beneficiario forniti dal Cliente Pagatore, anche qualora quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.

4.La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l'Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore.

ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)

Art. 65 - Informazioni relative all'Ordine di Pagamento - Data di valuta di accredito e disponibilità dell'importo

1. La Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sulla base delle seguenti informazioni:

- Identificativo unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN) oppure coordinate del conto di pagamento

- dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'intestazione del Conto di Pagamento.

2. La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento. Se il bonifico è in una valuta diversa da quella nella quale è espresso il Conto di Pagamento, per l'accredito del Bonifico la Banca effettua un'operazione di conversione valutaria, secondo le modalità e le normative vigenti.

3. La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del Bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.

4. Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso.

SEPA DIRECT DEBIT CORE (Operazioni di Pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite)

Art. 66 - Oggetto del servizio

1. Il Sepa Direct Debit è eseguito tra la Banca ed un Prestatore di Servizi di Pagamento insediato in paesi aderenti allo schema Sepa diversi da quelli indicati all'art. 52 della Sezione II, e cioè, allo stato, Svizzera, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Jersey, Guernsey e Isola di Man. La Banca si riserva eventualmente di comunicare al Cliente Pagatore le modifiche all'elenco dei paesi sopra menzionati.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 52 a 55 della Sezione II.

3. Il SEPA Direct Debit Core finanziario è utilizzabile in via esclusiva per le operazioni di pagamento collegate all'amministrazione di strumenti finanziari di cui alla lett. i) dell'art. 2 del D.Lgs. 11/2010, come modificato ed integrato in attuazione della Direttiva (UE) 2366/2015. Si applicano gli articoli da 52 a 54 della Sezione II, mentre non si applica il diritto di rimborso di cui al primo comma dell'art. 55.

SEZIONE IV - ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO - TERZE PARTI

Art. 67 - Conferma della disponibilità di fondi

Il Cliente autorizza espressamente la Banca a rispondere a richieste di conferma da parte di Prestatori di Servizi di Pagamento emittenti strumenti di pagamento basati su carta, in merito alla disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente a una determinata Operazione di Pagamento basata su carta, purché al momento della richiesta il Conto sia accessibile online e non si tratti di Operazioni di Pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica. Il Cliente può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di Servizi di Pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita. Il Cliente autorizza altresì la Banca, ove essa agisca in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento, a richiedere la conferma della disponibilità dei fondi di cui sopra.

Art. 68 - Utilizzo di Prestatori di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento

Se il Conto è accessibile online, le Operazioni di Pagamento possono essere disposte dal Pagatore anche avvalendosi di un Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento, debitamente autorizzato allo svolgimento di tali Servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente; tale Prestatore dispone l'Operazione di Pagamento su incarico del Pagatore che autorizza l'Operazione stessa sulla base delle presenti condizioni contrattuali. La Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.

L'ordine non è revocabile del Pagatore se la sua autorizzazione è pervenuta al prestatore di servizi di ordine di pagamento ovvero pervenuti dal beneficiario o suo tramite.

Art. 69 - Accesso al Conto tramite prestatore di Servizi di Informazione sui Conti

Se il Conto è accessibile online, il Pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di Servizi di Informazione sui Conti. La prestazione del predetto Servizio di Informazione sui Conti non è subordinata all'esistenza di contratto tra il prestatore di Servizi di Informazione sui Conti e la Banca. Ove il Cliente si avvalga, per l'accesso on line alle informazioni sul Conto e sulle operazioni, di un prestatore di servizi di informazione sui conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla informativa regolamentare tempo per tempo vigente in tema di autenticazione della clientela e di comunicazione delle richieste stesse.

Art. 70 - Rifiuto dell'accesso

La Banca può rifiutare l'accesso a un Conto a un prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di Ordine di Pagamento ove sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi all'accesso fraudolento o non autorizzato o fraudolento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati, dandone comunicazione al Cliente prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al Conto.

La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia tale rifiuto, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.

¹ Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono non residenti:

i cittadini italiani con dimora abituale all'estero; i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestatore all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale; le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione; le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.

3. B - SERVIZIO CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE

COMUNICAZIONE MARZO (PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE PSD2) - SEGUE

B) SERVIZIO CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE (MY PAY, MY ONE, A DOPPIA TECNOLOGIA, PRIVATE A DOPPIA TECNOLOGIA)

PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DI CONTRATTO

Riportiamo di seguito gli interventi di revisione delle condizioni contrattuali attuali in dipendenza dell'attuazione della nuova Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) in vigore dal 13 gennaio 2018. Le parti interessate sono evidenziate in carattere sottolineato.

1) L'articolo che regola L'UTILIZZO DELLA CARTA viene integrato dalle seguenti previsioni in carattere sottolineato:

omissis

Il Titolare presta il proprio consenso all'Operazione di Pagamento con le modalità indicate nelle singole sezioni. Gli ordini di pagamento impartiti con le modalità indicate nelle singole sezioni sono irrevocabili una volta ricevuti dalla Banca ovvero allorché il relativo consenso del Titolare è stato ricevuto dal soggetto del quale si avvalga o dal beneficiario per il caso di ordini impartiti attraverso un prestatore di servizi di ordini di pagamento ovvero pervenuti dal beneficiario o suo tramite.

Il blocco della disponibilità a favore dell'Esercente per operazioni con la Carta di importo non noto all'atto del rilascio del consenso del Titolare può essere apposto solo se l'importo del blocco è stato preventivamente definito con autorizzazione del Titolare all'Esercente.

La Banca provvede allo sblocco al momento della ricezione dell'esatto importo dell'operazione o al più tardi alla ricezione dell'operazione stessa. In ogni caso il Titolare avrà cura di verificare che l'Esercente provveda tempestivamente alla segnalazione di competenza anche in caso di effettuazione dell'operazione definitiva con diverso strumento di pagamento.

Le disposizioni online sulla Carta, eventualmente richieste dal Titolare avvalendosi (qualora autorizzato dall'intestatario del Conto se diverso) di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento debitamente autorizzato allo svolgimento di tali servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, vengono ricevute dalla Banca da tale soggetto su incarico del Titolare che dovrà aver autorizzato l'operazione sulla base delle CLAUSOLE CONTRATTUALI.

La Banca fornisce al terzo le informazioni sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione disponibili. Quanto precede salvo che sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento dei quali la Banca dà comunicazione al Titolare prima del rifiuto o subito dopo che l'accesso sia rifiutato salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

omissis

Il non corretto utilizzo della Carta in conformità a quanto previsto dal presente contratto e la conseguente revoca dell'utilizzo medesimo comportano la immediata ed automatica iscrizione del nominativo del cliente nell'archivio informatizzato tenuto presso la CAI. In ogni caso prima della revoca dell'autorizzazione la Banca comunica al cliente la data di efficacia della stessa in corrispondenza della quale il nominativo verrà iscritto nell'archivio.

omissis

2) L'articolo che disciplina RILASCIO DELLA CARTA - ATTIVAZIONE – RINNOVO assume la nuova denominazione RILASCIO DELLA CARTA - ATTIVAZIONE – RINNOVO – PROTEZIONE DELLA CARTA E DEL PIN e viene integrato dalle seguenti previsioni in carattere sottolineato:

omissis

In ogni caso, sono a carico della Banca i rischi derivanti dalla spedizione al Titolare della Carta e del PIN.

omissis

Il Titolare ha l'obbligo di:

- custodire la Carta con cura;
- controllare periodicamente che la Carta sia in suo possesso;
- assicurarsi che altre persone non usino la Carta;
- assicurarsi di ritirare la Carta dopo ogni operazione;
- evitare di rivelare a terzi i dati della Carta se non in conformità alle presenti CLAUSOLE CONTRATTUALI.

Il Titolare deve inoltre mantenere segreto il proprio PIN collegato alla Carta ed adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerne la riservatezza; a titolo esemplificativo:

- memorizzare il PIN;
- evitare di scrivere il PIN sulla Carta;
- evitare di conservare il PIN su documenti o su altri supporti tenuti insieme o vicino alla Carta;
- adottare ogni precauzione per evitare che terzi possano osservare la digitazione del PIN nel caso di uso di ATM o di altri sistemi elettronici.

Per la custodia del dispositivo che genera/riporta le password "usa e getta" valgono le specifiche norme che ne regolano il rilascio e l'utilizzo.

3) L'articolo che regola LA CUSTODIA DELLA CARTA E DEL PIN assume la nuova denominazione OBBLIGHI DEL TITOLARE IN RELAZIONE ALLA CARTA ED AL PIN IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO, UTILIZZO ILLECITO DEGLI STESSI – FUNZIONALITÀ CARD CONTROL e viene introdotta la seguente previsione in carattere sottolineato:

6. La Banca imputerà al Titolare il costo di sostituzione della Carta, se contrattualmente previsto; il Titolare potrà richiedere alla Banca il rimborso dei costi sostenuti per le comunicazioni telefoniche di blocco di cui al presente articolo effettuate dall'estero e confermate successivamente per iscritto, presentando ad una Filiale della Banca la documentazione dell'operatore telefonico che ne attesta la quantificazione.

4) L'articolo che disciplina la RESPONSABILITÀ PER L'UTILIZZO NON AUTORIZZATO DELLA CARTA assume la nuova denominazione RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE ed è integrata dalla seguente previsione in carattere sottolineato:

omissis

Il Titolare - nonché l'intestatario del Conto di Pagamento nel caso di Carta rilasciata ai sensi dell'art. 5 - non sopporta inoltre alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione, o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal Titolare prima del pagamento salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento ovvero se la perdita è stata causata da atti od omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca o del soggetto terzo cui siano state esternalizzate le attività.

omissis

5) Nell'articolo relativo al BLOCCO DELLA CARTA DA PARTE DELLA BANCA le previsioni sulle modalità e le tempistiche di comunicazione vengono integrate come di seguito evidenziato in carattere sottolineato:

1. omissis

L'intervenuto blocco della Carta verrà comunicato dalla Banca al Titolare mediante una delle seguenti modalità:

a) SMS

b) notifica in App Banca Multicanale

b) telefono

c) comunicazione scritta, anche non su supporto cartaceo.

2. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi delle normative vigenti, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

6) L'articolo che disciplina ADDEBITO IN CONTO - OPERAZIONI NON AUTORIZZATE/ESEGUITE IN MODO INESATTO/ RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E RIMBORSO assume la nuova denominazione ADDEBITO IN CONTO – RETTIFICA OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O NON CORRETTAMENTE ESEGUITE / RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O NON CORRETTAMENTE ESEGUITE ed in esso vengono integrate le previsioni in carattere sottolineato:

omissis

3. In caso di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita - ivi compresi i casi di mancata, inesatta, o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento- il Titolare o, se diverso, l'intestatario del Conto di Pagamento per ottenerne la rettifica è tenuto a darne comunicazione -senza indugio- per iscritto alla Banca. L'operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito.

Entro 18 mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Titolare può richiedere alla Banca di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione stessa.

Relativamente ad operazioni disposte su iniziativa del beneficiario o per suo tramite già eseguita dalla Banca, il Titolare può richiederne il rimborso se l'autorizzazione rilasciata non prevedeva l'importo dell'operazione ovvero se l'importo della stessa supera quando ragionevolmente atteso dal Titolare. La richiesta deve essere effettuata entro otto settimane dall'addebito, unendo – su richiesta, documenti e ogni altro elemento utile a supporto della sussistenza delle circostanze di cui al comma precedente. Entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta la Banca provvede al rimborso ovvero declina la richiesta evidenziando la relativa motivazione.

Operazioni non autorizzate

4. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca rimborsa al Titolare o, se diverso, all'intestatario del Conto di Pagamento l'importo dell'operazione immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, riportando il Conto di Pagamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

5. La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di operazione non autorizzate, di cui al comma precedente, dandone immediata comunicazione al Titolare o, se diverso, all'intestatario del Conto di Pagamento e alla Banca d'Italia.

6. L'eventuale rimborso di un'operazione non autorizzata non pregiudica la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che la transazione era stata autorizzata; in tal caso la Banca ha diritto di chiedere la restituzione dell'importo rimborsato.

7. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Operazioni non correttamente eseguite

8. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, la Banca è responsabile della corretta esecuzione degli ordini di pagamento disposti dal Titolare.

9. Nel caso in cui la Banca è responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un ordine di pagamento disposto con le modalità previste per la prestazione del consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento, la Banca provvede senza indugio a riportare il Conto di Regolamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non fosse avvenuta.

10. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

11. La Banca non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile se la mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ovvero all'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria.

12. La Banca in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente articolo, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare che ha disposto l'operazione stessa, per rintracciarla ed informa il Titolare del risultato. Ciò non comporta spese per il Titolare.

7) L'articolo COMUNICAZIONI DELLA BANCA assume la nuova denominazione ACCESSO ALLE INFORMAZIONI- COMUNICAZIONI (ANCHE PERIODICHE) DELLA BANCA ed è integrato dalle seguenti previsioni in carattere sottolineato:

omissis

3. La Banca si riserva di mettere a disposizione le informazioni anche tramite Canali Alternativi, che verranno resi noti secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

4. Ove il Titolare (qualora autorizzato dall'intestatario del Conto se diverso) si avvalga, per l'accesso online alle informazioni sul Conto di Regolamento e sulle operazioni, di un prestatore di servizi di informazione sui conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla informativa regolamentare tempo per tempo vigente in tema di autenticazione della clientela e di comunicazione delle richieste stesse; quanto precede ad eccezione dei casi in cui sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento, dandone comunicazione al Titolare prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

omissis

8) L'articolo RECLAMI, RICORSI, ESPOSTI - SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI viene modificato con le previsioni in carattere sottolineato:

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare - e, se diverso, l'intestatario del Conto di pagamento - e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Titolare - e, se diverso, l'intestatario del Conto di pagamento - può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi - a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca - nonché pubblicizzato sul sito stesso. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.

In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Titolare otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.

omissis

5. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

9) L'articolo relativo ai SERVIZI INFORMATIVI VIA CELLULARE viene integrato dalla seguente previsione in carattere sottolineato che si intende richiamata anche nelle clausole in cui si fa riferimento al servizio in questione:

1. La Banca, senza alcun onere per il Titolare, farà pervenire - tramite SMS sul cellulare specificato in contratto ovvero successivamente indicato - avvisi di segnalazione relativi ad alcune operazioni effettuate per monitorare il corretto utilizzo della Carta nell'ottica della riduzione dei rischi derivanti da possibili utilizzi fraudolenti e/o clonazioni. I dati contabili contenuti nei suddetti messaggi non sostituiscono né integrano l'estratto conto del Conto di Pagamento che la Banca deve inviare periodicamente e che resta il documento di riferimento nei rapporti con il Titolare o, se diverso, con l'intestatario del Conto di Pagamento. La Banca si riserva la facoltà di trasmettere tali avvisi a mezzo notifica sull'applicazione mobile di cui il Titolare si avvalga per la fruizione del Servizio di Banca Multicanale, ove la relativa ricezione risulti attiva.

Omissis

10) Vengono infine meno le limitazioni all'utilizzo della Carta nell'ambito del servizio VERSAMENTO CONTANTE E ASSEgni allorché il Titolare - ovvero l'intestatario del conto, se diverso - non sia residente anche valutariamente in Italia.

4. C - SERVIZIO DI BANCA MULTICANALE

COMUNICAZIONE MARZO 2018 (PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE PSD2) - SEGUE

C) SERVIZIO DI BANCA MULTICANALE

PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DI CONTRATTO

Riportiamo di seguito gli interventi di revisione delle condizioni contrattuali attuali in dipendenza dell'attuazione della nuova Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) in vigore dal 13 gennaio 2018. Le parti interessate sono evidenziate in carattere sottolineato.

1) L'articolo che disciplina la **RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI** è integrato dalla seguente previsione:
3. In relazione alla Prestazione di Servizi di Pagamento, ove l' Aderente si avvalga per l'accesso on line alle informazioni sui conti di pagamento collegati e sulle operazioni, di un prestatore di servizi di informazione sui conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla informativa regolamentare tempo per tempo vigente in tema di autenticazione della clientela e di comunicazione delle richieste stesse; quanto precede ad eccezione dei casi in cui sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento, dandone comunicazione all' Aderente prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

2) Nell'articolo che disciplina **CONSEGNA CODICI E DISPOSITIVI - OBBLIGHI DI CUSTODIA - SMARRIMENTO/SOTTRAZIONE** vengono integrate le seguenti previsioni

Consegna

omissis

1. omissis

Sono a carico della Banca i rischi derivanti dalla spedizione all'Aderente del PIN.

Obblighi di custodia

2. omissis

Quanto precede fatto salvo quanto previsto agli articoli sulla riservatezza delle informazioni e sul recepimento ed esecuzione delle operazioni, in relazione all'eventualità dell'utilizzo da parte dell'Aderente di prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento ovvero prestatori di servizi di informazioni sui conti, così come definiti nel D.Lgs. 11/2010 e successive modifiche/integrazioni.

3) Nella clausola relativa a **SMARRIMENTO DI CODICI E/O DISPOSITIVI DI SICUREZZA – RESPONSABILITÀ** sono introdotte le seguenti previsioni:

al comma 3

L'Aderente potrà richiedere alla Banca il rimborso dei costi sostenuti per le comunicazioni telefoniche di blocco di cui al primo comma effettuate dall'estero e confermate successivamente per iscritto, presentando ad una Filiale della Banca la documentazione dell'operatore telefonico che ne attesta la quantificazione.

Il comma 5

Con riferimento ad Operazioni di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione della Parte prima delle Norme per la prestazione di servizi di pagamento relative al Conto di pagamento utilizzato:

- omissis

- omissis;

- l'Aderente non sopporta inoltre alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita non potevano essere notati prima dall' Aderente, salvo in caso in cui abbia agito in modo fraudolento ovvero se la perdita è stata causata da atti od omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca o del soggetto terzo a cui siano state esternalizzate le attività.

- salvo il caso in cui l'Aderente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei Codici di Identificazione, prima della comunicazione alla Banca dello smarrimento o furto di tali codici, la loro appropriazione indebita od il loro uso non autorizzato effettuata conformemente a quanto previsto dal contratto, l'Aderente medesimo può sopportare per un **importo comunque non superiore complessivamente a 50 (cinquanta) euro** la perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Codici di Identificazione conseguente al loro furto o smarrimento.

- qualora abbia agito in modo fraudolento o - con dolo o colpa grave - non abbia utilizzato i Codici di Identificazione in conformità a quanto indicato nel contratto o non abbia comunicato, secondo le modalità indicate nel contratto stesso, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dei dispositivi personalizzati, l'Aderente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni **di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 (cinquanta) euro di cui sopra.**

4) Nell'articolo che disciplina la **SOSPENSIONE** la disciplina della comunicazione da parte della Banca viene riformulata come segue:

La Banca provvede a comunicare l'intervenuta sospensione del Servizio all'Aderente mediante SMS, telefono, telegramma o e-mail, ove possibile preventivamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi delle normative vigenti o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento, senza assumere responsabilità alcuna per tali eventuali temporanee sospensioni, ovvero per l'improvvisa cessazione di detti servizi, anche se non preventivamente comunicate.

5) L'articolo relativo a RECEPIMENTO ED ESECUZIONE OPERAZIONI è integrato dalla seguente previsione. Le disposizioni eventualmente impartite dall'Aderente avvalendosi di un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento debitamente autorizzato allo svolgimento di tali servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, vengono ricevute dalla Banca da tale soggetto, che dovrà aver autorizzato l'operazione sulla base delle presenti CONDIZIONI GENERALI. La Banca fornisce al terzo le informazioni disponibili sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione. Quanto precede salvo che sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento dei quali la Banca da comunicazione al Facoltizzato prima del rifiuto o subito dopo che l'accesso sia rifiutato, salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi della normativa vigente, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

6) L'articolo relativo a RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE – Sanzioni è integrato dalle seguenti previsioni:

5. Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Aderente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, con riferimento ai servizi di pagamento, l'Aderente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi - a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca - nonché pubblicizzato sul sito stesso. La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'Aderente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l'eventuale altro termine tempo per tempo vigente.

6. Se l'Aderente non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma che precede può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Aderente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, fermo quanto indicato al comma successivo.

7. Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, la Banca e/o l'Aderente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure

- all'Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigenti.

8. Ferma la disciplina in materia di reclami, l'Aderente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

9. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

5. D - SERVIZIO CARTA DI CREDITO DELLA GAMMA UNICREDITCARD FLEXIA

COMUNICAZIONE MARZO 2018 (PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE PSD2) - SEGUE D) SERVIZIO CARTA DI CREDITO DELLA GAMMA UNICREDITCARD FLEXIA

PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DI CONTRATTO

Riportiamo di seguito gli interventi di revisione delle condizioni contrattuali attuali in dipendenza dell'attuazione della nuova Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2) in vigore dal 13 gennaio 2018. Le parti interessate sono evidenziate in carattere sottolineato.

1) La clausola **CONCLUSIONE DEL CONTRATTO** è integrata dalla seguente previsione in carattere **sottolineato**:

omissis

6. Sono a carico della Banca i rischi derivanti dalla spedizione al Titolare della Carta e del PIN.

2) La clausola **ATTIVAZIONE DELLA CARTA** assume la nuova denominazione **ATTIVAZIONE DELLA CARTA - PROTEZIONE DELLA CARTA E DEL PIN** e raggruppa le relative previsioni della clausola **UTILIZZI DELLA CARTA con le previsioni sotto evidenziate in carattere sottolineato**:

1. La Carta, di proprietà della Banca Emittente, è concessa in uso al Titolare che rimane responsabile del suo eventuale indebito uso.

2. omissis

3. omissis

Il Titolare ha l'obbligo inoltre di:

- custodire la Carta con cura;

- controllare periodicamente che la Carta sia in suo possesso;

- assicurarsi che altre persone non usino la Carta;

- assicurarsi di ritirare la Carta dopo ogni operazione;

- evitare di rivelare a terzi i dati della Carta se non in conformità alle presenti CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.

4. Il Titolare deve inoltre mantenere segreto il proprio PIN collegato alla Carta ed adottare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerne la riservatezza; a titolo esemplificativo:

- memorizzare il PIN;

- evitare di scrivere il PIN sulla Carta;

- evitare di conservare il PIN su documenti o su altri supporti tenuti insieme o vicino alla Carta;

- adottare ogni precauzione per evitare che terzi possano osservare la digitazione del PIN nel caso di uso di ATM o di altri sistemi elettronici.

5. Per la custodia del dispositivo che genera/riporta le password "usa e getta" valgono le specifiche norme che ne regolano il rilascio e l'utilizzo.

3) La clausola **CONSENSO ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO** viene integrata dalle seguenti previsioni in carattere **sottolineato**:

omissis

3. Il blocco della disponibilità della Carta a favore dell'Esercente per operazioni di importo non noto all'atto del rilascio del consenso del Titolare può essere apposto solo se il relativo importo è stato preventivamente definito con autorizzazione del Titolare all'Esercente.

La Banca provvede allo sblocco al momento della ricezione dell'esatto importo dell'operazione o al più tardi alla ricezione dell'operazione stessa. In ogni caso il Titolare avrà cura di verificare che l'Esercente provveda tempestivamente alla segnalazione di competenza anche in caso di effettuazione dell'operazione definitiva con diverso strumento di pagamento.

4. Le disposizioni online sulla Carta, eventualmente richieste dal Titolare avvalendosi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento debitamente autorizzato allo svolgimento di tali servizi ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, vengono ricevute dalla Banca da tale soggetto su incarico del Titolare che dovrà aver autorizzato l'operazione sulla base delle presenti CONDIZIONI GENERALI. La Banca fornisce al terzo le informazioni sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione disponibili. Quanto precede salvo che sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento dei quali la Banca dà comunicazione al Titolare prima del rifiuto o subito dopo che l'accesso sia rifiutato salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

4) La clausola **IRREVOCABILITÀ DELL'ORDINE DI PAGAMENTO** è integrata come dalle seguenti previsioni **evidenziate in carattere sottolineato**:

1. Gli Ordini di Pagamento impartiti con le modalità di cui all'art. 9 comma 1 sono irrevocabili una volta ricevuti dalla Banca ovvero allorché il relativo consenso del Titolare è stato ricevuto dal soggetto del quale si avvalga o dal beneficiario per il caso di ordini impartiti attraverso un prestatore di servizi di ordini di pagamento ovvero pervenuti dal beneficiario o suo tramite.

Omissis

5) La clausola **CUSTODIA DELLA CARTA E DEL PIN** assume la nuova denominazione **OBBLIGHI DEL TITOLARE IN RELAZIONE ALLA CARTA ED AL PIN IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO, UTILIZZO ILLECITO DEGLI STESSI – FUNZIONALITÀ CARD CONTROL** ed è integrata dalla seguente previsione in carattere **sottolineato**:

omissis

La Banca imputerà al Titolare il costo di sostituzione della Carta, se contrattualmente previsto; il Titolare potrà richiedere alla Banca il rimborso dei costi sostenuti per le comunicazioni telefoniche di blocco di cui al primo comma effettuate dall'estero e confermate successivamente per iscritto, presentando ad una Filiale della Banca la documentazione dell'operatore telefonico che ne attesta la quantificazione.

omissis

6) La clausola RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE PER L'UTILIZZO NON AUTORIZZATO DELLA CARTA assume la nuova denominazione RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE ed è integrata dalle previsioni evidenziate in carattere sottolineato:

1. omissis

2. Il Titolare non sopporta inoltre alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione, o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dal Titolare prima del pagamento salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento ovvero se la perdita è stata causata da atti od omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca o del soggetto terzo cui siano state esternalizzate le attività.

omissis

7) La clausola BLOCCO DELLA CARTA le previsioni sulle modalità e le tempistiche di comunicazione vengono integrate come evidenziato in carattere sottolineato:

omissis

2. La Banca Emittente provvede a comunicare l'intervenuto blocco della Carta e la relativa motivazione al Titolare mediante SMS, notifica in App Banca Multicanale, telefono, telegramma o e-mail, ove possibile preventivamente o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi delle normative vigenti, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

omissis

8) Le clausole OPERAZIONI NON AUTORIZZATE, NON ESEGUITE O ESEGUITE IN MODO INESATTO e RESPONSABILITÀ PER L'ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO assumono una nuova denominazione e vengono riformulate di conseguenza nonché integrate come di seguito indicato, con l'evidenza del testo integrato in carattere sottolineato:

RETTIFICA OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O NON CORRETTAMENTE ESEGUITE

1. Il Titolare, venuto a conoscenza, anche attraverso l'invio dell'estratto conto, di una operazione non autorizzata o non correttamente eseguita - ivi compresi i casi di mancata, inesatta, o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento-, per ottenerne la rettifica deve darne comunicazione senza indugio per iscritto alla Banca. La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro e non oltre 13 mesi dalla data dell'estratto conto nel quale l'operazione è stata rendicontata. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Titolare.

Entro 18 mesi dalla data di effettuazione della suddetta comunicazione il Titolare può richiedere alla Banca di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione stessa.

2. Relativamente ad operazioni disposte su iniziativa del beneficiario o per suo tramite già eseguita dalla Banca, il Titolare può richiederne il rimborso se l'autorizzazione rilasciata non prevedeva l'importo dell'operazione ovvero se l'importo della stessa supera quando ragionevolmente atteso dal Titolare. La richiesta deve essere effettuata entro otto settimane dall'addebito, unendo - su richiesta, documenti e ogni altro elemento utile a supporto della sussistenza delle circostanze di cui al comma precedente. Entro 10 giornate operative dalla ricezione della richiesta la Banca provvede al rimborso ovvero declina la richiesta evidenziando la relativa motivazione.

RESPONSABILITÀ DELLA BANCA PER LE OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O NON CORRETTAMENTE ESEGUITE

Operazioni non autorizzate

1. Nell'ipotesi di cui al Comma 1 dell'articolo precedente, la Banca rimborsa al Titolare della Carta Principale l'importo dell'operazione immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, riportando il Conto di Regolamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

2. La Banca in caso di motivato sospetto di frode può sospendere l'iter di cui al comma 1, dandone tempestiva comunicazione al Titolare della Carta Principale e alla Banca d'Italia.

3. L'eventuale rimborso di un'operazione non autorizzata non pregiudica la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione era stata autorizzata; in tal caso la Banca ha diritto di chiedere al Titolare della Carta Principale la restituzione dell'importo rimborsato.

4. È fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Operazioni non correttamente eseguite

5. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 14, la Banca è responsabile della corretta esecuzione degli ordini di pagamento disposti dal Titolare.

6. In caso di mancata o inesatta esecuzione la Banca provvede senza indugio a riportare il Conto di Regolamento nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non fosse avvenuta.

7. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Titolare di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione di Pagamento.

8. La Banca non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile se la mancata o inesatta esecuzione dell'ordine di pagamento è dovuta a caso fortuito o forza maggiore, ovvero all'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale o comunitaria.

9. La Banca in caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente articolo, si adopera senza indugio, su richiesta del Titolare che ha disposto l'operazione stessa, per rintracciarla ed informa il Titolare del risultato. Ciò non comporta spese per il Titolare.

9) Nella clausola ESTRATTO CONTO E RELATIVO PAGAMENTO le previsioni relative alla comunicazione e alla segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria di eventi relativi alla Carta sono integrate dalla seguente previsione evidenziata in carattere sottolineato:

6. omissis

Il Richiedente/Titolare della Carta Principale, con riferimento al mancato e puntuale pagamento dell'importo relativo anche ad un solo estratto conto, ed anche ciascun Titolare di ogni Carta collegata, con riferimento all'irregolare utilizzo della Carta, e la conseguente revoca, da parte della Banca, dell'autorizzazione ad utilizzare la Carta stessa, prendono atto che tali eventi possono comportare la comunicazione e segnalazione dei dati della Carta e/o del Titolare, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, per l'inserimento nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d'Italia, e/o altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti.

L'invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l'accesso al credito. Il Titolare sarà informato preventivamente rispetto al primo invio di informazioni negative sul suo conto.

In ogni caso prima della revoca dell'autorizzazione la Banca comunica al Titolare la data di efficacia della stessa in corrispondenza della quale il nominativo verrà scritto nell'archivio.

10) La clausola COMUNICAZIONI - ANCHE PERIODICHE - DELLA BANCA assume la nuova denominazione ACCESSO ALLE INFORMAZIONI - COMUNICAZIONI (ANCHE PERIODICHE) DELLA BANCA ed è integrata dalle seguenti previsioni in carattere sottolineato::

omissis

3. La Banca si riserva di mettere a disposizione le informazioni anche tramite Canali Alternativi, che verranno resi noti secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.

4. Ove il Titolare si avvalga, per l'accesso on line alle informazioni sul Conto Carta e sulle operazioni, di un prestatore di servizi di informazione sui conti debitamente autorizzato allo svolgimento dei servizi stessi, la Banca fornisce le informazioni richieste nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla informativa regolamentare tempo per tempo vigente in tema di autenticazione della clientela e di comunicazione delle richieste stesse; quanto precede ad eccezione dei casi in cui sussistano motivi giustificati e debitamente comprovati, connessi ad accesso non autorizzato e fraudolento, dandone comunicazione al Titolare prima del rifiuto o immediatamente dopo salvo che tale informativa non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi della normativa vigente o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.

5. omissis

11) La clausola RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE viene modificata come di seguito indicato in carattere corsivo:

RECLAMI - DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare - e, se diverso, l'intestatario del Conto di pagamento - e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Titolare - e, se diverso, l'intestatario del Conto di pagamento - può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica all'Ufficio Reclami all'indirizzo indicato nei Fogli Informativi - a disposizione nei locali della Banca aperti al pubblico e sul sito della Banca - nonché pubblicizzato sul sito stesso.

La Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo.

In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Titolare otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 30 giorni o l'eventuale diverso termine tempo per tempo vigente.

omissis

5. La normativa vigente definisce le sanzioni amministrative e pecuniarie applicabili alla Banca, ai soggetti dei quali si avvale in forza di esternalizzazione di funzioni nonché dei soggetti che svolgono funzione di amministrazione e di direzione e dei dipendenti nel caso di violazioni degli obblighi della Banca stessa in relazione alla prestazione di servizi di pagamento.

12) La clausola SERVIZI INFORMATIVI DI SICUREZZA VIA CELLULARE viene integrata come di seguito indicato in carattere sottolineato:

1. La Banca, senza alcun onere per i Titolari, farà loro pervenire - tramite SMS sul numero di telefonia mobile specificato in contratto o successivamente indicato - avvisi di segnalazione relativi ad operazioni effettuate, in particolare all'estero, per monitorare il corretto utilizzo della Carta nell'ottica della riduzione dei rischi derivanti da possibili utilizzi fraudolenti e/o clonazioni e consentire al Titolare di rilevare - e segnalare tempestivamente alla Banca - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del numero di Carta.

La Banca si riserva la facoltà di trasmettere tali avvisi a mezzo notifica sull'applicazione mobile di cui il Titolare si avvalga per la fruizione del Servizio di Banca Multicanale, ove la relativa ricezione risulti attiva.

2. omissis

3. omissis

4. omissis

5. La Banca si riserva la possibilità di inviare ai Titolari comunicazioni via SMS o notifica, strumentali all'utilizzo della Carta.
